

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI
A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI BONIFICA DELLE PARTICELLE CON FABBRICATI RURALI
DA DICHIARARE AL CATASTO EDILIZIO URBANO
CONDOTTA AI SENSI DELL'ART.13 COMMI 14-ter e 14-quater del DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 214 DEL 22 DICEMBRE 2011

COMUNE DI SCANDICCI

Pubblicazione delle particelle del catasto terreni interessate da aggiornamento cartografico e/o censuario a seguito delle variazioni accertate nell'anno 2018 per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione al CEU e che non hanno prodotto modifiche reddituali (senza reddito dominicale e agrario).

Nell'ambito delle attività dei fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano ai sensi delle norme richiamate in oggetto e condotte nel presente anno, la Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Provinciale Territorio ha proceduto anche all'aggiornamento censuario/cartografico per diverse particelle del Catasto Terreni che non necessitavano di dichiarazione al catasto edilizio urbano e per le quali la variazione accertata, pur non producendo modifiche reddituali, ha prodotto una variazione della qualità colturale/destinazione (es. Fabbricato Diruto) non oggetto di notifica specifica.

Con il presente avviso si comunicano gli esiti delle attività di verifica condotte riportati nel prospetto allegato.

In particolare, in esecuzione dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 e delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 20 luglio 1970, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato il prospetto delle citate particelle del Catasto Terreni interessate dalle variazioni nella banca dati censuaria.

La documentazione sarà disponibile per la consultazione presso:

- la Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Provinciale Territorio, in Via dell'Agnolo n. 80, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- l'albo pretorio on - line del Comune di Scandicci (<http://servizi-scandicci.055055.it/servizi/servizio-online/albo-pretorio>)

Gli atti saranno disponibili per un periodo di 30 giorni consecutivi e così fino al 19/01/2019 incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi, solo presso questo Ufficio, è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, di consultare gli atti e la banca dati cartografica e censuaria del catasto terreni vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti; se risultano regolarmente intestati in catasto, è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento; in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati dall'ufficio in autotutela.

Entro 60 giorni della conclusione della pubblicazione all'albo pretorio dei dati oggetto di verifica o variazione i soggetti interessati possono proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

*** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ***

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze/ Ufficio Provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia;

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, e notificato alla Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto. Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'ufficio sito in Via dell'Agnolo 80, 50122 Firenze, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 o telefonicamente al numero 0554787897.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è PLACIDO MIGLIARDO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Firenze, li 27 novembre 2018

Per Il **Direttore Provinciale**
STEFANO MASTRONARDO
firma su delega Il **Responsabile**
PLACIDO MIGLIARDO
(firmato digitalmente)